



**VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELL'ASSOCIAZIONE MICHELE ISUBALEU
PER LA MODIFICA E L'ADEGUAMENTO DELLO STATUTO AL DECRETO LEGISLATIVO 3
LUGLIO 2017, N.117 (ART. 101, COMMA 2)**

Il giorno 08 del mese di maggio alle ore 21, presso la sala riunioni dell'Istituto delle Suore della Provvidenza in via Torta n° 63 (Piacenza) si è riunita l'Assemblea Straordinaria Dell'Associazione Michele Isubaleu, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione del nuovo statuto sociale modificato ed integrato secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n.117 e Integrazione della Denominazione Sociale secondo quanto disposto dall'art.32 comma3 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017.
2. Rendiconto dell'attività annuale dell'associazione e approvazione del rendiconto economico
3. Rinnovo direttivo
4. Varie ed eventuali

Alle ore 21.15 il Presidente dell'Associazione Schiavi Maria Cristina dichiara aperti i lavori, assumendo per volere della medesima la presidenza dell'Assemblea.

Viene eletto a Segretario il Sig. Guarnieri Gianluigi. Il Presidente constata la presenza in assemblea di n° 47 soci su un totale di 92 aventi diritto e relaziona sulle disposizioni legislative relative al Codice del Terzo settore che hanno reso indispensabile la modifica dello Statuto sociale e l'integrazione della denominazione per poter restare nell'ambito dell'associazionismo di promozione sociale. Il Presidente dà lettura delle nuove norme statutarie redatte secondo le indicazioni del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117 che contengono anche la denominazione sociale integrata con l'acronimo ODV.

Dopo un breve dibattito lo statuto e le integrazioni della denominazione vengono approvate con voto unanime dei presenti. Le norme statutarie approvate vengono allegate al verbale a formarne parte integrante.

Il Presidente comunica che, in qualità di legale rappresentante dell'Associazione provvederà senza indugio alla registrazione del verbale con le forme statutarie presso il competente ufficio del registro chiarendo che il medesimo è esente dall'imposta di bollo ai sensi del comma 5 dell'Art. 82 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117. Le modifiche statutarie di adeguamento sono altresì esenti dall'imposta di registro ai sensi del comma 3 dell'art. 82 del citato decreto legislativo. Il Presidente inoltre provvederà alla comunicazione all'Agenzia delle Entrate della variazione della denominazione sociale entro i previsti 30 giorni.

Il Presidente illustra il rendiconto annuale dell'associazione spiegando dettagliatamente tutte le voci indicate. Dopo breve dibattito il rendiconto viene approvato all'unanimità dei presenti.

Non sono pervenute candidature per il rinnovo del direttivo; Il Presidente propone di riconfermare l'attuale direttivo. L'Assemblea vota all'unanimità il rinnovo dell'attuale Consiglio Direttivo.

Alle ore 22.50 non essendovi altro da deliberare l'Assemblea chiude i lavori.

Il Presidente



AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Piacenza
Ufficio Territoriale di Piacenza
Registrato il 27.5.19 Serie 3E
al n. 1706
Corrisposti € E SE (€))

Il Segretario

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale
dott. Elio PADOVANO



STATUTO
dell'Organizzazione di Volontariato
Associazione Michele Isubaleu -ODV

Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede

È costituita, ai sensi del Codice Civile, del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, una Organizzazione di Volontariato, senza fini di lucro, denominata: **“Associazione Michele Isubaleu -ODV”**, con sede legale nel Comune di Gragnano Trebbiense.

L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere deciso con delibera dell'Assemblea ordinaria.

La durata dell'Associazione è illimitata.

ART. 2 - Scopi e attività

L'Associazione non ha scopo di lucro e si ispira ai principi di solidarietà umana cristiana e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati finalizzate a:

- *beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.*

Essa si prefigge come scopo l'aiuto e il sostegno dei bambini e ragazzi etiopi che si trovino in stato di bisogno dal punto di vista alimentare, sanitario, educativo, familiare e sociale.

In particolare, tenendo come riferimento la convenzione sui diritti dell'infanzia approvata dalle Nazioni Unite il 20 maggio 1989, l'associazione si propone di operare affinché il maggior numero di bambini possa veder riconosciuto il diritto di avere una famiglia e il necessario per vivere, essere curati, di poter imparare, giocare avere degli amici, di essere ascoltati e di essere amati.

Per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione potrà:

1. Organizzare sul territorio locale raccolte di fondi e aiuti materiali a favore dei bambini etiopi
2. Collaborare, mediante l'ideazione di progetti, l'invio degli aiuti e il sostegno morale, con gli enti e le persone che operano in Etiopia al fine di favorire l'avvio, la realizzazione e la gestione di progetti mirati nel settore dello studio, dell'educazione, dell'igiene, della prevenzione sanitaria, dell'avviamento lavorativo e professionale
3. Attuare campagne di sensibilizzazione sul tema della condizione dell'infanzia in Etiopia e nei paesi del Terzo Mondo
4. Organizzare convegni, dibattiti, spettacoli, aventi per obiettivo la diffusione della realtà sociale e culturale dell'Etiopia

5. Realizzare vendite occasionali nel corso di celebrazioni o ricorrenze o in concomitanza di campagne di sensibilizzazione, nei limiti di quanto consentito dalla legislazione vigente in materia di Organizzazioni di Volontariato
6. Promuovere e diffondere la pratica dell'adozione a distanza
7. Collaborare con altri soggetti pubblici e privati con particolare attenzione a quelli che operano nel medesimo ambito, quale ad esempio, la Congregazione delle "Suore della Divina Provvidenza di Mons. Torta"

Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni personali, spontanee e gratuite fornite dai propri aderenti. L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti preventivamente stabiliti dall'assemblea dei soci. Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di socio. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, nei limiti previsti dal Codice del Terzo Settore.

L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale ma ad esse strumentali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di terzo settore.

Art. 3 - Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

1. contributi degli aderenti;
2. Contributi da privati;
3. contributi dello Stato, degli Enti o di Istituzioni Pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti
4. donazioni e lasciti testamentari
5. rimborsi derivanti da convenzioni;
6. entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.
7. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
8. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
9. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);
10. ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro il mese di aprile

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Art. 4 – Membri dell'Associazione

Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.

All'associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell'associazione e di sottostare al suo statuto. I soci hanno stessi diritti e stessi doveri. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

Art. 5 - Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

L'ammissione a socio, deliberata dal Consiglio Direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda da parte degli interessati in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa stabilita e deliberata annualmente dall'Assemblea in seduta ordinaria annuale. Sull'eventuale reiezione della domanda, deve essere sempre motivata, si pronuncia anche l'Assemblea e comunicata in forma scritta; l'aspirante associato non ammesso ha facoltà di proporre ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea degli associati che sarà convocata.

La qualità di socio si perde:

- per decesso;
- per recesso;
- per mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi, trascorsi due mesi dall'eventuale sollecito
- per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- per persistenti violazioni degli obblighi statutari
- per l'instaurarsi di qualsiasi forma di rapporto di lavoro o di contenuto patrimoniale tra lo stesso e l'Associazione

L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo.

Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione almeno due mesi prima dello scadere dell'anno in corso. Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile.

Il recesso o l'esclusione del socio vengono annotati da parte del Consiglio Direttivo sul libro degli associati.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.



Art. 6 - Diritti e doveri dei soci

I soci sono obbligati a:

- osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione
- a versare la quota associativa di cui al precedente articolo
- a prestare la loro opera a favore dell'Associazione in modo personale, spontaneo e gratuito

I soci hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- a partecipare all'Assemblea con diritto di voto
- ad accedere alle cariche associative
- prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità di ottenerne copia.
-

Art. 7 - Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;

Art. 8 – L'Assemblea

L'Assemblea è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria. Ogni associato potrà farsi rappresentare da un altro associato con delega scritta. Ogni socio non può ricevere più di tre deleghe.

L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed inoltre:

- approva il bilancio relativamente ad ogni esercizio
- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo
- delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni
- delibera sull'esclusione degli associati in caso di ricorso ad essa da parte del socio escluso;
- si esprime sulla reiezione di domande di ammissione dei nuovi associati;
- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto o proposti dal Consiglio Direttivo

L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri del Consiglio Direttivo, o un decimo degli associati ne ravvisa l'opportunità.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione.

Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno 15 gg. Dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati purché adottata con almeno i nove decimi.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza dal Vice-Presidente e in assenza di altri da un membro del Consiglio Direttivo eletto dai presenti. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi almeno otto giorni prima della data di riunione. In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci e l'intero Consiglio Direttivo.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno metà più uno dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezione fatta per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell'Associazione e la relativa devoluzione del patrimonio residuo, che deve essere adottata con voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Art. 9 – Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero variabile da 3 a 11 consiglieri. Il primo Consiglio Direttivo è nominato con l'atto costitutivo. I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica quattro anni e sono rieleggibili. Possono far parte del Comitato esclusivamente gli associati.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Comitato decade dall'incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Comitato.

Nel caso decada oltre la metà dei membri del Comitato, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di uno nuovo.

Il comitato nomina al suo interno il Presidente, il Vice – Presidente e il Segretario

Il Consiglio Direttivo spetta:

- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- predisporre bilancio;
- nominare il Presidente, un Vice-Presidente ed un Segretario;
- delibera sulle domande di nuove adesioni;
- provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

Il Consiglio Direttivo è convocato di regola ogni mese e ogni qualvolta il Presidente o in sua vece il Vice-presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti in forma scritta a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Art. 10 – Presidente

Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anch'esso nominato dal Consiglio Direttivo.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo ed in caso di urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva.

Art. 11 – Gratuità delle cariche

Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito salvo i rimborsi previsti per gli associati di cui al precedente art.2

Art. 12 – Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, obbligatorio a far tempo dal momento in cui tale Ufficio verrà istituito, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D. Lgs 117/2017.

Art. 13 – Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.

Il Presidente

Schivi Maria Cristina